

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI E DELL'AUTOTUTELA

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO

TITOLO I – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Effetti della definizione dell'accertamento con adesione
- Art. 4 Riduzione delle sanzioni
- Art. 5 Ufficio e responsabile del procedimento
- Art. 6 Attivazione del procedimento per la definizione

CAPO II – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

- Art. 7 Invito alla collaborazione tra contribuente e Ufficio
- Art. 8 Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento
- Art. 9 Effetti della mancata comparizione del contribuente
- Art. 10 Contraddittorio tra il contribuente e l'Ufficio

CAPO III – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

- Art. 11 Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 12 Effetti della presentazione dell'istanza
- Art. 13 Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del contribuente

CAPO IV – ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

- Art. 14 Atto di definizione dell'accertamento con adesione
- Art. 15 Atto di definizione su richiesta del contribuente, nell'ipotesi di suo ravvedimento per gli ulteriori periodi d'imposta
- Art. 16 Esito negativo del procedimento

CAPO V – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 17 Perfezionamento del procedimento
- Art. 18 Versamento rateale
- Art. 19 Quietanza di pagamento

TITOLO II – AUTOTUTELA

- Art. 20 Esercizio del potere di autotutela
- Art. 21 Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
- Art. 22 Annullamento dell'atto amministrativo
- Art. 23 Rinuncia all'imposizione
- Art. 24 Revoca dell'atto amministrativo
- Art. 25 Criteri di priorità
- Art. 26 Conclusione del procedimento di riesame
- Art. 27 Adempimenti degli uffici
- Art. 28 Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 Decorrenza e validità

TITOLO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione)

1. Il Comune di ISSIME, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal decreto legislativo 19.06.1997, n. 218 e secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano perciò dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
6. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:
 - a) quelle relative ad accertamento dell'Ufficio ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del presente regolamento;
 - b) quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte, di tributi riferiti alla stessa base imponibile ancora oggetto della tassazione in capo allo stesso contribuente, allorquando:
 - 1) l'indicata base imponibile sia stata definita ai sensi del presente regolamento;
 - 2) risultati da accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento;
 - 3) risultati dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.

Articolo 3

(Effetti della definizione dell'accertamento con adesione)

1. L'accertamento definito con adesione non rileva a fini extratributari.
2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato dall'Ufficio comunale.
3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione di accertamento, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali o sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabili né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima

Articolo 4

(Riduzione delle sanzioni)

1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per l'ipotesi di ravvedimento del contribuente ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del presente regolamento, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse si applicano nella misura di un ottavo del minimo previsto dalla legge.
3. La riduzione delle sanzioni prevista nei due precedenti commi concorre con quelle già previste nell'ambito della specifica disciplina di ciascun tributo.

Articolo 5

(Ufficio e responsabile del procedimento)

1. Competente alla definizione dell'accertamento è il responsabile della gestione del relativo tributo.

Articolo 6

(Attivazione del procedimento per la definizione)

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) **a cura dell'Ufficio**, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) **su richiesta del contribuente**, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

CAPO II

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

Articolo 7

(Invito alla collaborazione tra contribuente e Ufficio)

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica, con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) la data e il luogo di comparizione del contribuente;
 - b) il tributo oggetto dell'accertamento;
 - c) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'accertamento;
 - d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

- e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente articolo 4;
 - f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli 8 e 9, determina il mancato avvio del procedimento senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al contribuente di accedere alla definizione con adesione nell'eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e così via, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

Articolo 8

(Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento)

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del contribuente.
2. Il contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, valutata la stessa, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al contribuente, con la fissazione della nuova data.
4. Il procedimento si avvia con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria.

Articolo 9

(Effetti della mancata comparizione del contribuente)

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato ai sensi dell'articolo 8 non è sanzionabile, ma determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente di cui al Capo III del regolamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è già stato formulato l'invito a comparire.
2. Del mancato avvio del procedimento è dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal responsabile dell'Ufficio tributi, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.

Articolo 10

(Contraddittorio tra il contribuente e l'Ufficio)

1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualità e la rappresentanza.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e in ogni caso gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti, appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'Ufficio e sarà accluso al fascicolo in copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio.
3. Il contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da un procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie.

La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.

4. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.
5. Su richiesta del contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'ufficio, per le stesse finalità e con gli stessi effetti di cui ai precedenti articoli 1 e 3, è possibile per il contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente regolamento.
6. È facoltà dell'ufficio redigere un sintetico verbale di quanto è detto o fatto nel corso degli incontri con il contribuente, nel quale sarà specificatamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal contribuente, da accludere al fascicolo dell'Ufficio.
7. Nel verbale relativo al primo incontro, se redatto, l'Ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all'articolo 14 e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.
8. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal contribuente, l'Ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.

CAPO III

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Articolo 11

(Procedimento ad iniziativa del contribuente)

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire, entro il termine previsto per l'impugnativa dell'avviso stesso, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, produce l'effetto di sospendere per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. Il procedimento avviato ad iniziativa del contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'Ufficio.
6. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Articolo 12

(Effetti della presentazione dell'istanza)

1. Con l'istanza il contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'Ufficio predisporrà, senza alcun impegno ad aderire alla stessa.
2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

Articolo 13

(Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del contribuente)

1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente di cui agli articoli 11 e seguenti.
2. La proposizione del ricorso avverso l'accertamento, successiva all'avvio del procedimento, comporta rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il contribuente può, in ogni caso, rinunciare espressamente al procedimento, inviando apposita comunicazione secondo le modalità previste all'articolo 11, primo comma.

CAPO IV

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 14

(Atto di definizione dell'accertamento con adesione)

1. Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento e, comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, l'Ufficio ed il contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al contribuente.
2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) la motivazione della definizione;
 - c) le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
 - d) le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo articolo 18.
3. La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal responsabile dell'Ufficio tributi.

Articolo 15

(Atto di definizione su richiesta del contribuente, nell'ipotesi di suo ravvedimento per gli ulteriori periodi d'imposta)

1. Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del presente regolamento, qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento e

comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, l'Ufficio ed il contribuente pervengano anche alla definizione del tributo relativo agli ulteriori periodi d'imposta, l'Ufficio predispone apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi e la sottopone al contribuente.

2. In tale atto devono essere indicati gli stessi elementi già indicati al precedente articolo 14 comma 2, e deve essere composto e sottoscritto negli stessi termini di cui al richiamato articolo 14 comma 3 del presente regolamento.

Articolo 16 (Esito negativo del procedimento)

1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. La rinuncia può riguardare distintamente, senza alcuna reciproca preclusione, sia la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, sia quella richiesta dal contribuente per ravvedimento ex articolo 10 comma 5 del presente regolamento.
3. In caso di esito negativo del procedimento, l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. I verbali redatti dall'Ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del contribuente. Peraltro, l'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura.

CAPO V PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 17 (Perfezionamento del procedimento)

1. L'accertamento con adesione del contribuente ed il ravvedimento dello stesso ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del presente regolamento si perfezionano, sia singolarmente sia cumulativamente, con il versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli articoli 15 e 16, ovvero con il pagamento della prima rata, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19.

Articolo 18 (Versamento rateale)

1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente ed in tal caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione di cui agli articoli 15 e 16 sino alla scadenza di ciascuna rata. Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo, qualora le somme dovute siano superiori ai tre milioni di lire, previo parere conforme del responsabile del tributo.
2. Per scegliere il versamento rateale il contribuente deve prestare idonea garanzia, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno, secondo quanto disciplinato dall'articolo 38 – bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli articoli 15 e 16. Entro 10 giorni dal versamento della prima rata, il contribuente deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata ed i documenti comprovanti la prestazione della garanzia.

Articolo 19 (Quietanza di pagamento)

1. Il contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
2. L'Ufficio rilascerà al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Dlgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

TITOLO II AUTOTUTELA

Articolo 20 (Esercizio del potere di autotutela)

- 1 Il Comune può procedere, ai sensi del presente regolamento, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione, alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.
- 2 Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

Articolo 21 (Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento)

- 1 Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
- 2 Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.
- 3 Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

Articolo 22 **(Annullamento dell'atto amministrativo)**

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
 - a) un errore di persona;
 - b) un evidente errore logico o di calcolo;
 - c) un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
 - d) una doppia imposizione o tassazione;
 - e) la mancata considerazione di pagamenti di imposta o tassa, regolarmente eseguiti;
 - f) la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 23 **(Rinuncia all'imposizione)**

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo 22 del presente regolamento.
2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente, formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

Articolo 24 **(Revoca dell'atto amministrativo)**

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui all'articolo 22 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del tributo può revocarlo per motivi di opportunità, quando vi sia un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

Articolo 25 **(Criteri di priorità)**

1. Nell'esercizio del potere di autotutela, il responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Articolo 26 **(Conclusione del procedimento di riesame)**

- 1 Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.

- 2 La rinuncia all'imposizione deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
- 3 In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

Articolo 27 (Adempimenti degli uffici)

- 1 Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione, revoca è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

Articolo 28 (Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa)

1. Il comune, valutate le probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, può abbandonare le liti già iniziate nel caso i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese tributarie superino:
 - a) imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 50%;
 - b) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 50%;
 - c) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 70%;
 - d) imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni: l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 90%;
 - e) imposta comunale sugli immobili: l'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti, maggiorato del 100%.
2. Il comune, sulla base delle medesime valutazioni di cui al comma 1, decide anche se intraprendere o meno iniziative in sede contenziosa.
3. In ogni caso non si attiva l'attività contenziosa e si abbandonano le liti già iniziate quando l'ammontare della pretesa tributaria sia inferiore a lire 30.000, pari a 15,4937 euro.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 (Pubblicità, decorrenza e validità)

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo dopo l'approvazione da parte della CO.RE.CO., è pubblicato, ai fini pubblicitari, per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
2. Gli effetti del presente regolamento si esplicano a partire dall'1.1.1999, ai sensi dell'articolo 31 comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 27.01.1999